

AULA A



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

14 NOV. 2006

Oggetto: Lavoro

R.G.N. 16817/2004

Composta dai magistrati:

Sergio Mattone - Presidente

Antonio Lamorgese - Consigliere

Alessandro De Renzis “

Pasquale Picone relatore “

Paolo Stile “

Rep.

Cron. 24279

Ud. 3.10.2006

ud. 19/10/2006

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

3479

sul ricorso proposto da

BOCOGE COSTRUZIONI GENERALI SpA, in persona del procuratore speciale

N.M. elettivamente domiciliato in Roma, Largo Leopoldo Fregoli, n.8,


presso l'avv. Rosario Salonia, che, unitamente all'avv. Carlo D'Ippolito, la

difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;

GIEMME NEW s.r.l.

-ricorrente-

contro



I.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giosuè Borsi, n. 5, presso l'avv. Francesca Cabras, che lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-resistente-

e contro

A.G., **+ ALTRI**

(omissis)

(omissis), tutti

elettivamente domiciliati in Roma, Via Leone IV, n. 99, presso l'avv. Fiorella Perna, difesi dall'avv. Salvatore Perugini con procura speciale apposta in calce al controricorso; ed ora dove d'ufficio presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

-resistenti-

e contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, in persona del rettore in carica;

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 390 in data 25 marzo 2004 (R.G. 684/2003);

sentiti, nella pubblica udienza del 3.10.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; l'avv. Fabio M. Cozzolino per delega dell'avv. Salonia e l'avv. Perugini; il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo sulle impugnazioni, rispettivamente principale e incidentale, della Bocoge Costruzioni generali SpA e degli attuali resistenti, ha confermato, rigettando la prima impugnazione, la sentenza del Tribunale di Cosenza, nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità dei licenziamenti intimati dalla Società ai sensi della legge n. 223 del 1991; in accoglimento dell'appello incidentale, ha modificato in aumento il risarcimento del danno liquidato ai lavoratori dal giudice di primo grado. Ha dichiarato, inoltre, inammissibile l'appello principale nei confronti dell'Università degli studi della Calabria, non risultando impugnata la statuizione di primo grado relativa a questo soggetto.

2. Il licenziamento collettivo per riduzione di personale è stato giudicato non conforme al disposto dell'art. 4 l. 223/1991, per avere omesso la società di comunicare alle organizzazioni sindacali il nuovo finanziamento dei lavori relativi al completamento dell'Università della Calabria, lavori di cui la società Bocoge era concessionaria, così impedendo una valutazione della situazione effettiva e delle prospettive occupazionali, non rilevando, in presenza del riscontrato vizio della procedura, gli eventi successivi relativi all'impiego dei finanziamenti, all'entità dei lavori e al personale impiegato, aggiungendo che la violazione dell'obbligo

Si fornire un'informazione completa e rispettosa dei principi di buona fede e correttezza risultava comunque confermata dalla successiva assunzione, sia pure a termine, di una parte dei dipendenti licenziati.

3. In ordine alla misura del risarcimento del danno, l'appello incidentale è stato accolto perché non potevano essere detratte le somme ricevute dai lavoratori, indebitamente, a titolo di indennità speciale di disoccupazione.

4. La cassazione della sentenza è chiesta dalla Società Bocoge con ricorso per due motivi; resiste con controricorso I.M. e, con separato controricorso, resistono gli altri lavoratori. La società ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. in relazione ai due controricorsi. Non ha svolto attività di resistenza l'Università degli studi della Calabria.

Considerato in diritto

1. Con il primo, complesso, motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 3, e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, degli art. 112 c.p.c. e 2697 c.c., unitamente a vizi della motivazione.

Si assume che tutti i contenuti dell'informazione prevista dall'art. 4, comma 3, l. 223/91, erano presenti nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità (integralmente riportata nel ricorso), non conoscendosi all'epoca le destinazioni che sarebbero state date dall'Università al finanziamento; che il giudice del merito non aveva motivato sul tipo di incidenza che avrebbe potuto spiegare il finanziamento sulla necessità di ridurre il personale, collegata nelle informazioni all'avanzamento ed esaurimento dei lavori di cantiere, come dimostrava, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, proprio la circostanza che per oltre un anno dalla conclusione della procedura di mobilità le lavorazioni erano proseguite con il solo personale rimasto e solo per l'ultimazione delle opere si era poi proceduto all'assunzione a termine di una piccola parte dei lavoratori licenziati; la conoscenza del fatto che sarebbero stati affidati altri lavori era stata desunta dalla Corte di appello dalla deposizione del responsabile dell'ufficio tecnico della ~~società~~ ^{Università}, deposizione che, invece, rendeva manifesto come l'utilizzazione del finanziamento risultasse precisata soltanto con la comunicazione 15.10.2001 e la successiva delibera 6.2.2002 dell'Università (dei 100 miliardi di lire stanziati dal

CIPE con delibera 21.12.2000, solo la metà circa doveva essere utilizzata per finanziare quelli già appaltati, anche ridotti nell'importo per effetto di variante); tutte le circostanze, compresa la conoscenza da parte delle organizzazioni sindacali del finanziamento CIPE (di cui si era ampiamente discusso, come attestato dai verbali degli incontri) emergevano dalla documentazione prodotta e non esaminata dalla Corte di Catanzaro; il finanziamento era stato anche menzionato nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, dove si motivava l'impossibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni, considerati i tempi dell'eventuale cantierizzazione dei lavori relativi ai nuovi finanziamenti (anche il competente Ministero aveva escluso l'applicabilità dell'istituto della cig); che solo dopo la stipulazione dell'atto aggiuntivo per i lavori relativi alla variante era stata assunta, ma con contratti di lavoro a tempo determinato, una piccola parte dei lavoratori licenziati, cosicché non sussisteva alcun intento elusivo delle garanzie dei lavoratori in presenza di un comportamento improntato a buona fede, correttezza e trasparenza.

1.1. La sentenza impugnata è, inoltre, censurata per avere ritenuto i licenziamenti affetti da un profilo di illegittimità che i lavoratori non avevano dedotto; in ogni caso, sarebbe spettato ai lavoratori provare in che modo le informazioni, asserite incomplete ed erronee, avevano compromesso le funzioni affidate dalla legge alle organizzazioni sindacali, inducendole addirittura in errore.

2. In ordine logico va esaminata prioritariamente la censura relativa al vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c.

La censura si rivela infondata.

2.1. Giova premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, con l'appello (principale) la società aveva denunciato violazione della regola di corrispondenza

tra il chiesto e pronunciato con riferimento alla statuizione di primo grado, che, rispetto ad una domanda giudiziale di "declaratoria dell'illegittimità del licenziamento...per violazioni della l. n. 223/1991", aveva qualificato il recesso come individuale plurimo non sorretto da giustificato motivo, ritenendo non configurabile la fattispecie di licenziamento collettivo.

Ne discende l'applicabilità del principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 14968/2000; 15277/2004, 12830/2005), secondo cui, in applicazione del principio generale in forza del quale il soggetto che esercita un diritto potestativo ha l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, i fatti che ne determinano la titolarità, e in considerazione dei poteri che ha il giudice di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della parte interessata - e in attuazione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui, impugnato da parte del lavoratore un licenziamento collettivo e posta in dubbio da parte sua la rituale osservanza del procedimento di cui all'art. 4 l. n. 223 del 1991, il giudice dichiara l'inefficacia del licenziamento perché riscontra la violazione delle disposizioni contenute in detta norma.

2.2. È vero che la Corte (Cass 2188/2001) ha anche affermato che, nel caso in cui sia stata domandata la declaratoria di illegittimità di un licenziamento collettivo per carenza dei presupposti e violazione delle norme sui criteri di scelta, non è consentito al giudice di esaminare d'ufficio il profilo dell'eventuale invalidità dell'atto risolutivo per mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, delle regole procedurali; né l'esame di tale profilo può ritenersi imposto dal principio di cui all'art. 1421 c.c. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio

giuridico in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo, e, segnatamente, con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'allegazione di fatti specifici e l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta.

Ma, nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che fosse stata denunciata la difformità della procedura rispetto alle prescrizioni dell'art. 4 l. 223/1991 nel loro complesso, senza circoscrivere a determinati vizi il fondamento dell'impugnazione, né la società ricorrente ha fatto alcun riferimento testuale al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio per contestare il convincimento dei giudici di merito e censurare l'interpretazione da essi data alla domanda.

2.3. Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., risulta assorbente di ogni altra considerazione il fatto che, nella specie, la sentenza non ha fatto applicazione della regola sul riparto dell'onere della prova, ritenendo che tutti i fatti rilevanti fosse stati accertati nella causa.

3. La sentenza impugnata non è affetta dalla denunciata violazione di norme di diritto.

3.1. La giurisprudenza della Corte enuncia il principio secondo il quale, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la legge 23 luglio 1991, n. 223, nel prevedere, agli art. 4 e 5, la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato *ex post* nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento

dell'impresa, devoluto *ex ante* alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimento di azienda. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo), ma la correttezza procedurale della operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare violazioni delle prescrizioni dettate dai citati art. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva. Ne deriva che, a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della l. n. 223 cit., condotte datoriali - quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione - successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura per mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti (Cass. 11455/1999, e le successive decisioni conformi).

3.2. Ma è proprio il nuovo quadro normativo che giustifica il particolare rigore nella valutazione della conformità a legge della procedura posta in essere dall'impresa che intende ridurre il personale.

Limitatamente al tema che viene in rilievo nella controversia, ripetutamente la giurisprudenza della Corte ha specificato, in considerazione del profilo

funzionale, i contenuti dell'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni sugli elementi indicati dall'art. 4, comma 3, l. 23 luglio 1991 n. 223 (così come integrato dal d.lgs. 26 maggio 1997, n. 151): *La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo...*



Qualsiasi inesattezza o incompletezza dei dati costituisce inadempimento dell'obbligo, le quante volte la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, non consente all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera completa e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. L'inadeguatezza delle informazioni comporta l'inefficacia delle comunicazioni effettuate a norma del comma 9 e, conseguentemente, l'inefficacia di recessi a norma dell'art. 5, comma 3 della stessa legge, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, o effetto sanante, ad informazioni fornite successivamente e neppure all'eventuale accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali secondo la previsione dell'art. 4. commi 5 e 6 (Cass. 14760/2000, 14679/2000, 1923/2000, 5770/2003, 9015/2003, 13196/2003; le fattispecie esaminate concernevano, tra l'altro, la genericità di indicazioni sulla

“crisi di mercato”, ovvero dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi che non consentivano di porre rimedio all'eccedenza di personale).

Il richiamato orientamento giurisprudenziale toglie fondamento a tutte le censure concernenti il fatto che, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, le organizzazioni sindacali erano state rese edotte delle circostanze concernenti il finanziamento.

4. Restano da esaminare le censure che investono l'accertamento di fatto secondo cui la società non avrebbe fornito notizie in suo possesso, rilevanti per il controllo delle organizzazioni sindacali sulla necessità di ridurre il personale.

Queste censure sono fondate.

4.1. Alla data del 15.6.2001 non si conosceva quale sarebbe stato l'utilizzo dei nuovi finanziamenti (deliberati dal CIPE con provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2001) assegnati all'Università di Calabria per il completamento dei lavori.

La circostanza risulta pacifica dai riferimenti contenuti in sentenza: viene, infatti, riportata la specifica motivazione (verbale di incontro del 27.6.2001) della non accettazione della procedura di mobilità da parte delle organizzazioni sindacali stante la necessità di approfondire nelle sedi opportune “il problema relativo ai nuovi finanziamenti di cui si ha notizia”; la sentenza prende atto, poi, che del finanziamento complessivo, sarebbero stati destinati soltanto la metà circa al “completamento” dei lavori in concessione.

4.2. Con evidente contraddizione logica, quindi, la sentenza impugnata qualifica come inadempimento all'obbligo di informazione, innanzi tutto, il mancato richiamo del finanziamento e riferisce una serie di circostanze atte a comprovare che la società concessionaria era a conoscenza del finanziamento deliberato.

In realtà, come sopra constatato, dalla stessa sentenza si ricava che il finanziamento (a favore di un terzo) era noto a tutti, ma sussisteva oggettiva incertezza sulla sua destinazione e, di conseguenza, sulla possibile incidenza relativamente alla programmata riduzione di personale.

4.3. La sentenza impugnata, peraltro, nella restante parte della motivazione sembra abbandonare la prospettiva del rimprovero alla società di aver taciuto del tutto sul finanziamento erogato dal Cipe, per valorizzare una serie di elementi che rendevano pressoché sicuro che almeno una parte del finanziamento in questione sarebbe stata impiegata per opere di completamento relative ai lavori dati in concessione (per altri lavori era insorta controversia sul se dovessero essere affidati alla Bocoge, ovvero all'esito di nuove procedure di gara).

Su questo punto sussistono i denunciati vizi di motivazione insufficiente e contraddittoria.

La sentenza (in particolare, a pag. 18) ritiene sicuro l'affidamento alla Bocoge delle opere relative alla IV e VI fase e, quindi la realizzazione di "nuove opere".

Si tratta di affermazione non sorretta da accertamento adeguato in relazione ai contenuti dell'informativa data ai sindacati in sede di apertura della procedura (il cui testo è riportato alle pagine 15-17 del ricorso). In primo luogo, la sentenza parla di VI fase, saltando ~~del tutto~~ la V e omettendo di chiarire il senso dell'informativa relativa alla "V fase- completamento" (la ricorrente sostiene che coincideva con la VI); trascura del tutto di analizzare i contenuti specifici dell'analitica informativa (compreso il riferimento a perizia di variante in corso di redazione) relativa al completamento dei lavori e dunque di giustificare adeguatamente l'affermazione secondo cui il finanziamento doveva collegarsi alla prospettiva di nuovi lavori. In altri termini, non è stato chiarito dalla sentenza un

punto fondamentale per ritenere non assolto l'obbligo di compiuta informazione: se la parte del finanziamento destinata al completamento dei lavori in concessione comportasse contenuti diversi dell'informazione, ovvero se non si trattasse, piuttosto, di finanziamento relativo al semplice completamento, esattamente come descritto nell'informativa. In questo secondo caso, infatti, l'impresa certo non avrebbe dovuto precisare che il programmato completamento dei lavori sarebbe stato finanziato.

Nè, sotto il profilo logico-giuridico, assume rilievo la circostanza che sia stata assunta in seguito una parte dei dipendenti licenziati, sia perchè ininfluente sull'adempimento dell'obbligo di informazione (da valutare con riguardo al tempo in cui deve essere assolto), sia perchè astrattamente compatibile con il mero completamento dei lavori.

5. L'accoglimento di una parte delle censure contenute nel primo motivo di ricorso, comporta la cassazione con rinvio della sentenza per accertare, nel nuovo giudizio, se la società Bocoge abbia violato l'obbligo di fornire complete informazioni alle organizzazioni sindacali, ponendo riparo alle illogicità e insufficienze della motivazione riscontrate nella sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

6. Nella decisione di cassazione della sentenza impugnata per le ragioni esposte resta assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, l'incongruità della motivazione relativa al cd. *aliunde perceptum* da parte dei lavoratori (indennità speciale di disoccupazione), nell'assunto che non rileva che all'erogazione

provveda un soggetto diverso dal datore di lavoro nell'ambito di un rapporto distinto da quello di lavoro.

7. Il ricorso è stato proposto anche nei confronti dell'Università degli studi della Calabria, ma senza domandare la cassazione della statuizione della sentenza impugnata dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello in relazione a questo soggetto per essere "divenuta definitiva la sentenza di primo grado". Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sulle spese in difetto di attività di resistenza.

P.Q.M

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dei resistenti e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e alle ragioni dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Dichiaro inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Università degli studi della Calabria, non essendovi luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione lavoro del 19 ottobre 2006

Il Presidente

Stefano MARRAS

Il Consigliere estensore

Stefano MARRAS

Antonio Barallo
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 14 NOV. 2006

Antonio Barallo
IL CANCELLIERE